

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 719

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BROCCA, CASATI, MENSORIO, AMALFITANO, CARELLI,  
ZANIBONI***Presentata il 12 ottobre 1979*

Modifica dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, recante norme sulla valutazione del servizio prestato nella scuola in caso di passaggio ad altro ruolo

ONOREVOLI COLLEGHI! — Quando questo Parlamento elaborò la legge di delega sullo stato giuridico del personale insegnante, nell'articolo 14 della legge 30 luglio 1973, n. 477, approvò un emendamento che aveva uno scopo ben preciso: quello di affermare un principio unificante che doveva ispirare il legislatore nella stesura dei decreti delegati per il personale della scuola.

Nel primo comma dell'articolo 14 della suddetta legge, si precisava che «agli effetti della carriera... sarà riordinata la disciplina del riconoscimento o riscatto di tutti i servizi scolastici, di ruolo o non di ruolo, prestati in ogni tipo di scuola».

Tutti conosciamo quale grande mole di lavoro è stata affrontata nella stesura dei provvedimenti delegati emanati con i decreti del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1974, per cui si può fare ammenda al legislatore se qualche volta non

sono stati recepiti completamente i principi che ispiravano la legge-quadro varata dal Parlamento. Questo è il caso dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, che detta norme sullo stato giuridico del personale docente direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato.

L'articolo 83 ha voluto sancire il riconoscimento per intero del servizio di ruolo prestato dal personale direttivo e docente che passa da un ruolo inferiore ad uno superiore, ma non ha uniformato la normativa a tutto il personale docente che opera nella scuola. Infatti detto articolo limita il provvedimento al solo personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica ed esclude quello della scuola materna ed elementare.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

È evidente la disparità di trattamento che deriva dall'attuazione di questo articolo, disparità che è in contrasto con le direttive che il Parlamento ha voluto impartire con la legge-delega.

Si fa presente ancora, che in sede di discussione nella Commissione dei 36, alla presenza dei parlamentari addetti, fu approvato un articolo che estendeva il riconoscimento del servizio di ruolo a tutto il personale della scuola di qualsiasi ordi-

ne e grado, interpretando nella giusta maniera il primo comma dell'articolo 14 della legge-delega.

Onorevoli colleghi, noi sentiamo il dovere di eliminare qualsiasi discriminazione che viene a crearsi con l'applicazione del suddetto articolo 83 e riproponiamo la stessa dizione già approvata dalla Commissione dei 36, dal Consiglio superiore della pubblica istruzione e che rispecchia realmente ed equamente lo spirito della legge-delega.

---

**PROPOSTA DI LEGGE**

---

**ARTICOLO UNICO.**

L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è sostituito dal seguente:

« In caso di passaggio, anche a seguito di concorso, del personale docente delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado ad altro ruolo docente anche di diverso ordine e grado di scuola, il servizio prestato nel ruolo precedente viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera ».